

IRENE CANFORA*

ORCID: 0000-0003-2107-1476

La normativa speciale dell'impresa agricola nel quadro di un sistema agroalimentare sostenibile in Europa

1. La specialità delle regole per l'agricoltura

Da sempre, le imprese agricole rappresentano soggetti strategici per la garanzia degli approvvigionamenti alimentari e, in un'ottica di mercato, anche per il funzionamento della filiera agroalimentare.

La previsione di “regole speciali per l'agricoltura” costituisce, del resto, storicamente una costante delle scelte di politica legislativa, transitate, per effetto della costituzione della CEE nel 1957 nell'adozione di un regime speciale dell'agricoltura sancito espressamente nel Trattato di Roma. Tale specificità continua ancora oggi ad essere ben marcata ai diversi livelli di regolazione, indipendentemente dagli ambiti geografici di riferimento¹.

* Università di Bari, Italia.

¹ Per una rilettura storica delle tappe dell'agricoltura europea, v. L. Costato, *Agricoltura, ambiente e alimentazione nell'evoluzione del diritto dell'Unione Europea*, “Rivista di Diritto Agrario” 2015, n. 2, p. 210; idem, *Per una storia del diritto agrario*, “Rivista di Diritto Agrario” 2003. Sulle caratteristiche della specialità della legislazione in materia di agricoltura in Europa, recentemente, v. A. Jannarelli, *L'eccezionalismo agricolo e la catena alimentare nel futuro della PAC*, “Diritto Agroalimentare” 2016, n. 1, p. 61 ss. Sulle politiche agricole nazionali, dal protezionismo al quadro disciplinare europeo degli aiuti all'agricoltura, si veda R. Lizzi, *La politica agricola*, Bologna 2002. Per uno sguardo al sistema statunitense v. F. Bruno, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*, Milanofiori 2017, in particolare pp. 365 ss., 396 ss.; idem, *La gestione del rischio in agricoltura in USA*, in *Atti dell'Accademia dei Georgofili 2018*, Firenze 2019 (<https://www.georgofili.net/articoli/la-gestione-del-rischio-in-agricoltura-in-usa/4597>) dove l'A. evidenzia la transizione dei sistemi di sostegno verso sistemi assicurativi obbligatori a copertura del rischio, ugualmente supportati da finanziamento pubblico.

Come è noto, la necessità di una considerazione speciale del settore primario deriva dalle criticità intrinseche che caratterizzano la produzione agricola, più volte evidenziate nella letteratura giuridica con riguardo al rischio economico e al rischio biologico che i produttori impegnati nel settore agricolo devono sopportare². Così anche, si rileva che tale specialità deve ricondursi alla peculiarità del mercato di riferimento, essendo in gran parte la produzione agricola destinata alla produzione di alimenti; sicché la speciale disciplina giuridica riservata a tale ambito produttivo si innesta sulla esigenza, da parte degli ordinamenti, di assicurare gli approvvigionamenti di beni essenziali per la popolazione, senza il rischio di dipendere dall'estero. Infine, in una prospettiva sempre più presente nelle misure adottate dai decisori politici (anche per effetto degli impegni derivanti da accordi internazionali) la “specialità” di regole per l'agricoltura è legata alla conservazione del territorio e a quei beni pubblici (le esternalità positive connesse ai profili ambientali della produzione) che le diverse forme di agricoltura, produttive di beni e di servizi, possono garantire attraverso la veste di “guardiani del territorio” assunta dai produttori agricoli³: il che avviene sia con il mantenimento di attività economiche e sociali nei territori svantaggiati, sia mediante il ricorso a forme di estensivizzazione e riduzione degli impatti inquinanti sulle aree a vocazione produttiva agricola.

² A. Germanò, *Manuale di diritto agrario*, Torino 2016, p. 1 ss.

³ Su cui v. già le riflessioni di G. Galloni, *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura e ambiente*, “Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente” 1993, p. 5 ss.; idem, *L'ambiente: norme fondamentali comunitarie e italiane. Principi ed obiettivi nel Trattato di Amsterdam*, in: L. Costato (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova 2003. Il tema, com'è noto, assume una dimensione particolarmente significativa sul piano delle regole giuridiche da adottare a livello di scelte normative degli Stati per effetto degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e più in generale degli obiettivi dello sviluppo sostenibile previsti da Agenda 2030, che hanno portato alla definizione degli obiettivi del green deal europeo che rappresentano un programma di azione che la Commissione ha definito, per l'Unione Europea, nella adozione delle misure normative preannunciate nei documenti: Una strategia “dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente COM (2020) 381 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 maggio 2020 e Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030, COM (2020) 380, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 maggio 2020. Sul punto, si leggano le considerazioni di E. Cristiani, *Quali regole per un'agricoltura “sostenibile”?*, “Rivista di Diritto Agrario” 2019, n. 4, p. 646 e i contributi raccolti nel volume: S. Masini, V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari 2021.

Il regime giuridico definito, a livello nazionale (in ordine all'inquadramento dell'imprenditore agricolo) e nelle fonti del diritto dell'Unione Europea (per quanto concerne le regole del mercato e delle relazioni tra imprese nella filiera agroalimentare e agroindustriale) costituisce tuttora il quadro normativo "speciale" entro cui collocare l'agricoltura, in una prospettiva di convergenza tra i profili di regolazione che, nonostante la ripartizione tra le competenze e le fonti, individua il suo tratto di unione nella esigenza di fondo di tutelare imprese agricole e produttori primari in quanto soggetti più deboli nelle relazioni con le imprese collocate a monte e a valle rispetto alla produzione agricola. Al ruolo essenziale svolto dalle imprese agricole per la sostenibilità dell'intero sistema agroalimentare, inclusivo degli aspetti di conservazione del territorio e della garanzia della *food security* nel territorio europeo, corrisponde infatti l'esigenza di una speciale regolazione che prenda in considerazione la debolezza delle imprese agricole quale segmento della filiera, da cui discende, sul versante delle regole del mercato, la definizione di un regime speciale dei mercati e della concorrenza per l'agricoltura, espressamente codificato dai Trattati europei⁴ al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art 39 TFUE.

2. Il quadro normativo derivante dalla riforma dell'art 2135 cc. La tutela delle differenti tipologie di imprese agricole nel diritto italiano

D'altro canto, sia pure con riguardo al peculiare profilo giuridico concernente l'applicazione dello statuto speciale dell'impresa agricola, in quanto distinta dall'impresa commerciale, per le ragioni di sostanziale difformità tra le attività di tali imprese riconducibili ai fattori sopra sinteticamente richiamati, l'inquadramento giuridico dell'impresa agricola risultante a seguito della riforma del 2001 risponde all'esigenza di una "modernizzazione" del concetto di produzione primaria nell'ordinamento nazionale, che prende atto della pluralità di espressioni che l'impresa agricola può assumere nel quadro delle attività economiche, in linea di continuità con il quadro delle politiche agricole delineate a livello europeo.

⁴ Sul tema, v. A. Jannarelli, *La concorrenza e l'agricoltura nell'attuale esperienza europea: una relazione speciale*, "Rivista di Diritto Agrario" 2009, n. 4, p. 515; I. Canfora, *La disciplina della concorrenza nel diritto comunitario*, "Rivista di Diritto Agrario" 2010, n. 1, p. 689. Sull'approccio della Commissione nella revisione della PAC, avvenuta con la riforma di medio termine del 2017, v. A. Jannarelli, *Dal caso "indivia" al regolamento omnibus: le istituzioni europee à la guerre tra la PAC e la concorrenza?* "Diritto Agroalimentare" 2018, n. 1, p. 109 ss.

La norma infatti, nella sua complessa struttura, pur conservando l'impostazione dell'originaria formulazione dell'art 2135 del codice civile, definisce in una ben diversa prospettiva le attività essenzialmente agricole e quelle cd. connesse all'attività principale (queste ultime, in particolare, attratte nell'ambito dell'agrarità per effetto del criterio della prevalenza, se relative ai prodotti provenienti dall'attività principale in caso di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione; nonché, per le attività di fornitura di beni o servizi, a condizione che siano prevalentemente utilizzate attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale).

Dalla formulazione della disposizione emerge, nella prospettiva di prendere in considerazione le diverse funzioni dell'impresa agricola nel quadro delle attività produttive riconducibili o collegate alla produzione primaria, una pluralità di tipologie rientranti nella fattispecie di imprenditore agricolo, nel loro complesso considerate unitariamente come destinatarie del regime differenziato che trova fondamento nell'art 2135⁵.

Si nota infatti come, alla luce della disposizione, sia considerato imprenditore agricolo quel soggetto la cui attività è integrata nel quadro della organizzazione complessa della filiera agroalimentare, avendo ad oggetto, come precisa il secondo comma, anche soltanto la cura e lo sviluppo di una singola fase del ciclo biologico vegetale o animale: con la conseguenza che l'imprenditore agricolo identificato in relazione al segmento di attività appare come quella figura di imprenditore agricolo, integrato nel sistema contrattuale delle relazioni di filiera, la cui autonomia decisionale è fortemente compressa dagli obblighi contrattuali definiti dalle imprese a valle, acquirenti del prodotto.

L'ipotesi, che rimanda alla situazione corrispondente al fenomeno dell'integrazione verticale per contratto, del resto, è ampiamente nota nella prassi; al punto che, in diverse esperienze giuridiche nazionali in una dimensione non solo europea (ad eccezione di quella italiana), è stata adottata una disciplina specifica dedicata ai contratti di integrazione verticale in agricoltura, al fine di assicurare una adeguata tutela al contraente debole (l'imprenditore agricolo) nell'instaurazione delle relazioni contrattuali e per governare gli effetti derivanti dal contratto⁶.

⁵ Sul punto, si vedano i lavori del convegno di Palermo del 10 maggio 2019 *Ripensare la "specialità" agricola* pubblicati in "Rivista di Diritto Agrario" 2019, n. 1, p. 171 ss.

⁶ Sull'esperienza dei contratti di integrazione nei modelli legislativi europei – la cui disciplina strutturalmente più articolata si rinviene tuttora nell'ordinamento francese, che ne ha previsto una regolazione sin dal 1964 – si veda da ultimo il volume di A. Jannarelli, *Profili*

Per altro verso, lo stesso art 2135, nell'individuare le attività connesse a quelle principali (peraltro ulteriormente ampliate per effetto della legislazione speciale) include attività che accentuano il ruolo della multifunzionalità delle imprese agricole, nel solco del quadro regolativo che si è andato delineando a livello europeo per favorire lo sviluppo di attività non meramente produttive e realizzare in tal modo alcuni degli obiettivi che la politica agricola intende perseguire: dalla protezione del territorio e delle aree rurali, anche in zone marginali, allo sviluppo di attività di rilevanza ambientale e sociale delle attività svolte dall'imprenditore agricolo in connessione con quelle tradizionalmente corrispondenti alla coltivazione, all'allevamento, alla selvicoltura, e ora (nella legislazione nazionale: per equiparazione) anche alle attività ittiche.

La legge delega 5 marzo 2001, n. 57 delineava chiaramente il quadro entro cui doveva collocarsi l'attività di quella che poi è divenuta, per effetto dell'adozione del decreto legislativo 228/2001, la nuova versione dell'art 2135, nel contesto più ampio di "orientamento e modernizzazione del settore agricolo"⁷. Ai sensi dell'art 7 c. 3, i decreti legislativi dovevano essere diretti, "in coerenza con la politica agricola dell'Unione Europea, a creare le condizioni per [...] favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito".

Le attività connesse prese in considerazione dal terzo comma della disposizione inquadrano infatti, nell'alveo dell'impresa agricola, quelle attività di servizi, non necessariamente produttive di beni, che assumono una rilevanza ambientale, aggiungendosi all'attività economica principale⁸. Nello stesso senso va letta la qualificazione delle attività dell'agricoltura sociale come "attività connessa" dell'impresa agricola, espressamente prevista per effetto della legge del 18 agosto 2015 n. 141. Si tratta, anche in questo caso, di una ulteriore tipologia di attività che arricchisce il quadro a fondamento dello

del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti contrattuali della filiera agroalimentare, Bari 2018. Sull'esperienza nordamericana, v. L. Costantino, *La tutela dell'allevatore nell'esperienza nordamericana dei broiler production contracts alla luce di un recente caso giurisprudenziale*, "Rivista di Diritto Agrario" 2003, n. 2, p. 154.

⁷ Per una analisi del rapporto tra legge delega e decreti legislativi di orientamento, v. i contributi nel volume F. Adornato (a cura di), *I decreti legislativi di orientamento in agricoltura: opportunità o isolamento?*, Milano 2002.

⁸ Sulla multifunzionalità delle imprese agricole e l'impatto sul 2135, v. A. Jannarelli *Profili giuridici del sistema agroalimentare. Soggetti e concorrenza*, Bari 2018, p. 50.

statuto speciale dell'impresa, la cui caratteristica è legata all'esigenza di una tutela rafforzata di operatori economici che producono beni di rilevanza pubblica⁹.

Si tratta di un percorso evolutivo – quello attuato per effetto della revisione dell'art 2135 cc – che, partendo dal presupposto di una *ratio* comune che determina l'esigenza di tutela, riflette una pluralità di conformazioni che l'attività agricola può assumere, senza che venga meno l'esigenza di uno statuto speciale riservato all'insieme delle imprese del settore primario, in ragione delle diverse cause di debolezza degli imprenditori agricoli, siano esse dipendenti da fattori intrinsecamente legati alla natura dell'attività agricola, resi ancor più rilevanti in una situazione di dipendenza economica dagli acquirenti delle materie prime agricole, ovvero, per l'esigenza di salvaguardare quelle funzioni che all'agricoltura e alle attività delle imprese agricole sono collegate e che hanno una valenza positiva sulla collettività: in tal senso, si può dire che la *ratio* della specialità della disciplina dell'impresa agricola si rinviene sia in relazione al dover sostenere rischi legati alla natura, sia per le potenzialità che l'impresa agricola (per effetto dello svolgimento attività necessariamente legate all'uso del territorio) assicura nell'interesse collettivo.

3. L'attuazione di strumenti di protezione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare nel quadro della politica agricola comune

Se la debolezza dei produttori agricoli dipende dalle caratteristiche strutturali dell'attività, legata ai cicli naturali del territorio, in un'ottica di filiera, la posizione di debolezza delle imprese agricole è accentuata dalla difficoltà di governare il processo di formazione dell'accordo contrattuale e dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli, a causa del prevalente potere contrattuale dell'impresa acquirente (tipicamente: impresa di trasformazione ovvero grande distribuzione organizzata) che si traduce in uno squilibrio nelle relazioni contrattuali.

La perdita di valore del prodotto agricolo lungo la filiera rappresenta infatti, nel contesto del mercato europeo, una delle principali preoccupazioni emergenti nel quadro regolativo della PAC dell'ultimo decennio.

⁹ Cfr. I. Canfora, *L'agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere dei servizi dell'agricoltura sociale*, "Diritto Agroalimentare" 2017, n. 1, p. 5 ss.

Si può dire che, a seguito della riduzione dei meccanismi di sostegno previsti dalla PAC compiuto con la riforma 2014–2020, l'intera normativa volta a governare il mercato agricolo sia stata sostanzialmente orientata a individuare strumenti giuridici per rafforzare la posizione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare¹⁰.

In tal senso, sia il *favor* per l'aggregazione tra imprese nella forma di organizzazioni di produttori, al fine di immettere il prodotto sul mercato, con le relative specifiche eccezioni alle regole della concorrenza introdotte nel 2017¹¹, sia la previsione di organizzazioni interprofessionali ed infine la definizione di un regime contrattuale specifico per i contratti di prima vendita dei prodotti agricoli, perseguono lo scopo di ridurre le situazioni di squilibrio nella filiera agroalimentare e agroindustriale a svantaggio dei produttori agricoli¹².

Gli strumenti giuridici per la regolazione dei mercati agroalimentari previsti dal regolamento 1308/13, sull'organizzazione comune di mercato, che individuano nella costituzione di gruppi di imprese e di reti di relazione tra soggetti più deboli lo strumento giuridico per rispondere allo squilibrio determinato dalla forza contrattuale delle imprese a valle della filiera, rappresentano tuttora un meccanismo non pienamente efficace.

Invero, la questione centrale che investe le relazioni di filiera è rappresentata dallo squilibrio nella distribuzione del valore tra le imprese, con riguardo all'effettiva remuneratività delle cessioni di prodotti agricoli al primo acquirente. In questa prospettiva, la stessa incentivazione alla costituzione di gruppi di produttori (peraltro più e meno accentuata, anche nelle dimensioni, a seconda delle esperienze nazionali) può non mostrarsi di per sé risolutiva del problema, in assenza di una considerazione dei criteri correttivi della formazione dei prezzi, ove la libera contrattazione rimessa a parti tra loro non uguali determini la persistenza di un eccessivo squilibrio di carattere economico nelle relazioni contrattuali di vendita.

¹⁰ Sul punto si rinvia a quanto osservato in I. Canfora, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali" 2018, n. 2, p. 259 ss; e in *Le regole del gioco nelle filiere agroalimentari e i riflessi sulla tutela del lavoro*, "Agriregio-nieuropa" 2018, n. 55.

¹¹ Cfr. I. Canfora, *Organizzazione di produttori*, in: *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile. Aggiornamento*, vol. XI, Torino 2019, p. 355.

¹² Su cui si rinvia a I. Canfora, *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali*, in: L. Scaffardi, V. Zeno Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto*, Roma 2020.

In tal senso, l'intervento del legislatore europeo sulle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare¹³, che prende le mosse proprio dalla presenza di uno squilibrio nel potere contrattuale tra i contraenti che si può riverberare negativamente sul tenore di vita della comunità agricola (come sottolinea il primo considerando), ha posto l'accento su un altro aspetto determinante della regolazione: l'esigenza di una correzione nel comportamento delle imprese che operano sul mercato, al fine di assicurare il corretto gioco della concorrenza. Non si tratta di una circostanza di poco rilievo, se si considera che esso incide direttamente sulla filiera agroalimentare che si presume avere caratteristiche proprie e cause di squilibri interne distinte e autonomamente disciplinate rispetto ad altri settori economici. L'intervento del legislatore europeo, sia pure limitato alla definizione di una lista minima di pratiche concorrenziali sleali¹⁴, ha aperto invero la strada, nelle legislazioni nazionali, a ben più rilevanti interventi, legati proprio all'esigenza di incidere più profondamente sullo squilibrio del valore e sull'effettivo controllo della remuneratività delle forniture dei prodotti agricoli.

L'ultimo atto della PAC 2014–2020 è consistito dunque nell'intervento sulle distorsioni del sistema, con l'adozione di un atto normativo, com'è noto fortemente sostenuto dal Parlamento Europeo, che ha definito una struttura di base degli strumenti di contrasto alle pratiche commerciali sleali – strumento, peraltro da tempo preannunciato nelle analisi e negli studi compiuti a livello europeo¹⁵.

Il quadro degli strumenti di regolazione della filiera agroalimentare sembra quindi, al momento, essere delineato negli elementi fondamentali dell'organizzazione comune di mercato, sostanzialmente confermati nella struttura della nuova PAC 2023–2027: infatti, il reg. 2117/2021 apporta alcune modifiche al reg. 1308/13, senza tuttavia modificarne l'impianto, sostanzialmente dirette a correggere determinati effetti sull'effettivo funzionamento del sistema delle filiere nel senso della sostenibilità ambientale

¹³ Sulla direttiva, v. L. Russo, *La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura*, "Rivista di Diritto Civile" 2019, n. 6, p. 1418; idem, *Vendita dei prodotti agricoli e alimentari, effettività della tutela e pratiche commerciali sleali*, "Orizzonti del Diritto Commerciale" 2020, n. 3, p. 763.

¹⁴ Si leggano le critiche in tal senso di A. Jannarelli, *La tutela dei produttori agricoli nella filiera agro-alimentare alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business*, "Rivista di Diritto Agrario" 2019, n. 1, p. 3.

¹⁵ Per una lettura delle misure anche volontarie, definite prima dell'adozione della direttiva, v. N. Lucifero, *Le pratiche commerciali sleali nelle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Padova 2018.

(si pensi alle nuove “eccezioni ambientali” al regime di concorrenza) e di meccanismi che consentano la effettiva conservazione di tutti gli attori del sistema agricolo europeo.

Le novità fondamentali dei regolamenti della nuova PAC, hanno ad oggetto invece una importante revisione del sistema di finanziamento dell'agricoltura, rispetto al quale, ancora una volta, si tratta di individuare il punto di equilibrio tra il funzionamento del sistema agroalimentare, connesso al raggiungimento degli obiettivi della PAC e la “tenuta” delle imprese agricole compatibilmente con il tessuto dei territori rurali dell'Unione Europea.

Su questo versante, per un verso, il modello dei nuovi piani strategici, definiti a livello nazionale e correlati all'individuazione degli indicatori e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, ha l'effetto di spostare i meccanismi del finanziamento dal criterio della conformità a quello dell'efficacia dei risultati, con la conseguenza di accrescere il ruolo attivo degli Stati membri, sul piano della responsabilità ad essi attribuita nell'indirizzare la *governance* dei mercati agricoli verso obiettivi che rispondono alla complessità della globalizzazione.

Per altro verso, nella fase dell'attuazione degli impegni derivanti dal piano strategico, gli imprenditori agricoli rappresentano gli attori centrali per il funzionamento del meccanismo finanziario – non più meri soggetti passivi delle scelte della politica europea – proprio in considerazione della struttura dei finanziamenti, fondata sulla verifica dell'effettiva realizzazione degli obiettivi, in concreto dipendenti dall'attività e dalla competitività delle imprese.

Pare particolarmente significativa, in questo senso, la previsione di misure volte a favorire il ricorso agli strumenti privatistici di gestione del rischio per i produttori agricoli, che va nella direzione dell'incremento degli strumenti privatistici del governo della filiera agroalimentare e della definizione di strumenti per consolidare la presenza di soggetti agricoli nella filiera agroalimentare europea.

Del resto, la previsione di un ampliamento delle situazioni di rischio¹⁶, tra cui ricorre anche la considerazione dei rischi economici legati alla volatilità dei prezzi, conferma, a sua volta, la rilevanza che assume una equa distribuzione del valore nel quadro del funzionamento del sistema agroalimentare, che minaccia la parte agricola nel quadro delle relazioni contrattuali della filiera e che continua ad essere l'aspetto intorno al quale occorre prestare

¹⁶ S. Bolognini, *Gestione del rischio in agricoltura e strumenti privatistici*, “Rivista di Diritto Agrario” 2020, n. 1, p. 167 ss.

maggior attenzione per una effettiva “sostenibilità” del sistema agroalimentare europeo.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV (2019), *Ripensare la “specialità” agricola*, “Rivista di Diritto Agrario” n. 1.
- Adornato F. (a cura di) (2002), *I decreti legislativi di orientamento in agricoltura: opportunità o isolamento?* Milano.
- Bolognini S., (2020), *Gestione del rischio in agricoltura e strumenti privatistici*, “Rivista di Diritto Agrario” n. 1.
- Bruno F. (2017), *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto*, Milanofiori.
- Bruno F. (2019), *La gestione del rischio in agricoltura in USA*, in: *Atti dell’Accademia dei Georgofili 2018*, Firenze.
- Canfora I. (2010), *La disciplina della concorrenza nel diritto comunitario*, “Rivista di Diritto Agrario” n. 1.
- Canfora I. (2017), *L’agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere dei servizi dell’agricoltura sociale*, “Diritto Agroalimentare” n. 1.
- Canfora I. (2018), *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura*, “Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali” n. 2.
- Canfora I. (2018), *Le regole del gioco nelle filiere agroalimentari e i riflessi sulla tutela del lavoro*, “Agriregionieuropa” n. 55.
- Canfora I. (2019), *Organizzazione di produttori*, in: *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione civile. Aggiornamento*, vol. XI, Torino.
- Canfora I. (2020), *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali*, in: L. Scaffardi, V. Zeno Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto*, Roma.
- Costantino L. (2003), *La tutela dell’allevatore nell’esperienza nordamericana dei broiler production contracts alla luce di un recente caso giurisprudenziale*, “Rivista di Diritto Agrario” n. 2.
- Costato L. (2003), *Per una storia del diritto agrario*, “Rivista di Diritto Agrario”.
- Costato L. (2015), *Agricoltura, ambiente e alimentazione nell’evoluzione del diritto dell’Unione Europea*, “Rivista di Diritto Agrario” n. 2.
- Cristiani E. (2019), *Quali regole per un’agricoltura “sostenibile”?*, “Rivista di Diritto Agrario” n. 4.
- Galloni G. (1993), *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura e ambiente*, “Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente”.
- Galloni G. (2003), *L’ambiente: norme fondamentali comunitarie e italiane. Principi ed obiettivi nel Trattato di Amsterdam*, in: L. Costato (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova.
- Germanò A. (2016), *Manuale di diritto agrario*, Torino.
- Jannarelli A. (2009), *La concorrenza e l’agricoltura nell’attuale esperienza europea: una relazione speciale*, “Rivista di Diritto Agrario” n. 4.

- Jannarelli A. (2016), *L'eccezionalismo agricolo e la catena alimentare nel futuro della PAC*, "Diritto Agroalimentare" n. 1.
- Jannarelli A. (2018), *Dal caso "indivia" al regolamento omnibus: le istituzioni europee à la guerre tra la PAC e la concorrenza?* "Diritto Agroalimentare" n. 1.
- Jannarelli A. (2018), *Profili del sistema agro-alimentare e agro-industriale. I rapporti contrattuali della filiera agroalimentare*, Bari.
- Jannarelli A. (2018), *Profili giuridici del sistema agroalimentare. Soggetti e concorrenza*, Bari.
- Jannarelli A. (2019), *La tutela dei produttori agricoli nella filiera agro-alimentare alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali business to business*, "Rivista di Diritto Agrario" n. 1.
- Lizzi R. (2002), *La politica agricola*, Bologna.
- Lucifero N. (2018), *Le pratiche commerciali sleali nelle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Padova.
- Masini S., Rubino V. (a cura di) (2021), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari.
- Russo L. (2019), *La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: una prima lettura*, "Rivista di Diritto Civile" n. 6.
- Russo L. (2020), *Vendita dei prodotti agricoli e alimentari, effettività della tutela e pratiche commerciali sleali*, "Orizzonti del Diritto Commerciale" n. 3.

SPECIAL REGULATION OF AGRICULTURAL BUSINESS IN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE AGRI-FOOD SYSTEM IN EUROPE

Summary

The article deals with the evolution of the Italian legislation on agricultural business and its legislative framework shaped in accordance with the development of the Common Agricultural Policy. The observed trends in legislation, both at the national and European level, confirm the special role of agricultural law, aimed at the maintenance of farmers activities based on the use of land as well as of the (European) agricultural production, destined for the food supply chain.

Keywords: agricultural business, agricultural law, agri-food supply chain, common agricultural policy

LA NORMATIVA SPECIALE DELL'IMPRESA AGRICOLA NEL QUADRO DI UN SISTEMA AGROALIMENTARE SOSTENIBILE IN EUROPA

Riassunto

Il saggio analizza l'evoluzione della legislazione italiana dell'impresa agricola in relazione agli sviluppi delle politiche agricole europee. Il saggio evidenzia che, sia la normativa

europea che quella nazionale nei più recenti sviluppi confermano la specialità del diritto agrario, finalizzato alla conservazione delle attività agricole e del territorio rurale, così come al funzionamento della filiera agroalimentare al cui interno l'attività produttiva agricola europea rappresenta un anello essenziale.

Parole chiave: impresa agricola, diritto agrario, filiera agroalimentare, politica agricola comune